

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2017, n. 19-4609

Definizione dei criteri per l'attivazione di bandi di finanziamento per la sostituzione con aggregazione di pozzi irrigui ai sensi della D.G.R. n. 40-3620 del 11/07/2016 e della D.C.R. n. 163 - 30468 del 23/09/2016.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- In data 11/07/2016 è stata approvata la D.G.R. n. 40-3620 avente oggetto “disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e proposta al Consiglio Regionale di modificazioni e integrazioni del Piano regionale di tutela delle acque del 2007”;
- In data 23/09/2016 con Delibera n. 163 – 30468 del 23/09/16 il Consiglio Regionale ha approvato la modifica all’articolo 37 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), prorogando la scadenza per l’adeguamento strutturale dei pozzi irrigui che miscelano le falde superficiali con quelle profonde (ricondizionamento pozzi irrigui) dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021; rinviando a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri per l’attivazione di bandi di finanziamento finalizzati al ricondizionamento dei pozzi irrigui;
- In data 07/11/2016 con D.D. n. 427 del “Settore Tutela della acque” della Direzione “Ambiente, Governo e Tutela del Territorio” sono stati individuati i criteri ambientali e le aree ad elevata priorità di finanziamento per il ricondizionamento dei pozzi irrigui.

Ritenuto quindi di dare attuazione al programma di finanziamento con il quale si prevede la realizzazione di nuovi pozzi consortili in sostituzione di pozzi aziendali da ricondizionare secondo le indicazioni previste nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Visto l’art. 8 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”.

Vista la D.G.R. n. 41-4515 del 29/12/2016 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014 n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031" che prevede il procedimento amministrativo “Approvazione del bando di concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture irrigue”.

Ritenuto:

- di disporre che, a copertura del bando si provveda con le giacenze pari ad euro 2.256.678,19 esistenti presso ARPEA e rivenienti da trasferimenti effettuati per il finanziamento di interventi ai sensi dell’art. 52 della L.R. 21/1999;
- di demandare al Settore competente in materia di infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura della Direzione Agricoltura l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l’emanazione di istruzioni operative da indicare in occasione dei bandi di concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture irrigue.

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 6 della predetta Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 che dispongono che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere siano predeterminati dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni e che predetti criteri sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto l'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 che dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sentita la III commissione consiliare in data 27/12/2016 che ha espresso parere favorevole.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

La Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di approvare l'allegato A "Programma di finanziamento nuovi pozzi consortili in sostituzione di pozzi aziendali da ricondizionare" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre che, a copertura si provveda con le giacenze pari ad euro 2.256.678,19 esistenti presso ARPEA e rivenienti da trasferimenti effettuati per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999;
- di demandare al Settore competente in materia di infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'emanazione di istruzioni operative da indicare in occasione dei bandi di concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture irrigue.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO NUOVI POZZI CONSORTILI IN SOSTITUZIONE DI POZZI AZIENDALI DA RICONDIZIONARE

Riferimento normativo:	Art. 52 lettera a) della L.R. 9 agosto 1999, n.21. D.C.R. n. n° 163 – 30468 del 23/09/16 D.D. n° 427 del 7/11/2016
Beneficiari:	consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/99
Spese ammissibili:	Costruzione di pozzo consortile (comprensivo di trivellazione, prova di pompaggio, pompa, tubazioni, filtri, ecc) realizzato nel rispetto della normativa vigente. Relativa rete di distribuzione in pressione e sistema di monitoraggio e controllo (Installazione di misuratore ai sensi del Regolamento regionale 7/R 2007 e s.m.i.)
Spese non ammissibili:	Interventi a favore delle singole aziende agricole (compresi quelli necessari alla definitiva chiusura dei pozzi da ricondizionare). Sedimi d'opera. Spese generali e tecniche.
Agevolazioni previste e spesa massima ammissibile:	<p>Pozzo consortile ed opere annesse in sostituzione di tre pozzi aziendali da ricondizionare: 70% delle spese ammissibili sostenute con un limite di spesa ammissibile pari ad euro 60.000,00 (o.f.i.).</p> <p>Pozzo consortile ed opere annesse in sostituzione di quattro pozzi aziendali da ricondizionare: 80% delle spese ammissibili sostenute con un limite di spesa ammissibile pari ad euro 80.000,00 (o.f.i.).</p> <p>Pozzo consortile ed opere annesse in sostituzione di cinque pozzi aziendali da ricondizionare: 90% delle spese ammissibili sostenute con un limite di spesa ammissibile pari ad euro 100.000,00 (o.f.i.). Per ogni ulteriore pozzo aziendale da ricondizionare dismesso oltre i cinque la spesa ammissibile viene incrementata di 20.000,00 euro (o.f.i.).</p> <p>Il singolo pozzo consortile deve comunque sostituire pozzi aziendali di almeno tre distinte aziende agricole.</p>

Priorità e graduatorie

Per quanto attiene alla formulazione della graduatoria si utilizza la cartografia dell'allegato 1 della D.D: n° 427 del 7/11/2016 (GWB_acquifero profondo – Delimitazione areale dei 6 corpi idrici sotterranei).

In base all'ubicazione del singolo pozzo da dismettere verrà assegnato il seguente punteggio:

- 1) Pozzo ricadente nell'area con PRIORITA' 1 (GWB P3): 25 punti
- 2) Pozzo ricadente nell'area con PRIORITA' 2 (GWB P2): 10 punti
- 3) Pozzo ricadente nell'area con PRIORITA' 3 (GWB P5): 5 punti
- 4) Pozzo ricadente nell'area con PRIORITA' 4: (GWB P1): 3 punti
- 5) Pozzo ricadente nell'area con PRIORITA' 5 (GWB P4 e GWB P6): 1 punto
- 6) Pozzi non ricadenti in una delle precedenti aree: 0 punti.

La graduatoria finale verrà redatta sommando i punteggi ottenuti dai pozzi da dismettere di ogni singolo progetto presentato.

A parità di punteggio, avranno priorità in graduatoria i progetti dei pozzi che sottendono la maggiore superficie irrigua.